

DETERMINAZIONE

N° 01311 DEL 30.11.2020

DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI e ASSICURATIVI

OGGETTO: Procedimento n. 628/2011 RGAC – Tribunale di Cosenza –B. M./ AOCs+ altri - Liquidazione spese e competenze in favore del difensore dell’ Azienda (fasc. 1091)

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Affari Generali, dott. Vincenzo Scoti, in forza delle attribuzioni proprie della dirigenza di cui alla deliberazione n° 132 del 23.07.2020, ha adottato la seguente determinazione in merito all’argomento indicato in oggetto

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e Assicurativi

PREMESSO

che questa Azienda, a conclusione della procedura concorsuale ad evidenza pubblica, ha, a suo tempo, sottoscritto con FARO Assicurazioni S.p.A. Polizza assicurativa triennale per la copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi n°10.7005952, con decorrenza dal 30/06/2008 al 30/06/2011;

che con atto di Citazione, notificato in data 03.02.2011, prot. n. 2546 la Sig.ra B.M. ha convenuto questa Azienda Ospedaliera dinnanzi al Tribunale Civile di Cosenza, chiedendo la condanna al risarcimento del danno che la ricorrente asserisce aver subito a seguito di trattamento sanitario presso il P.O. Annunziata;

che con nota Rif. 2010/010247 la società di brokeraggio G.B.S. S.p.A. di Roma e la FARO Assicurazioni S.p.A. avevano dato comunicazione della volontà di quest'ultima, in virtù dell'art. 3.2 del citato contratto, di costituirsi in giudizio a nome e per conto di questa Azienda, indicando all'uopo l'avv. Francesca Stancati del Foro di Cosenza;

che in ottemperanza a tale disposizione con Deliberazione del Direttore Generale n° 576 del 23.05.2011 si è provveduto a conferire incarico alla professionista designata dagli Assicuratori, avv. Francesca Stancati del Foro di Cosenza;

che il Commissario liquidatore della FARO Assicurazioni, con nota del 29/05/2013, acquisita al protocollo aziendale al n. 15317 del 04.06.2013, ha rilevato l'avvenuto scioglimento di diritto e, a far tempo dalla data del provvedimento di Liquidazione Coatta Amministrativa della compagnia, del patto di gestione della lite previsto dal predetto art. 3.2 della polizza, con conseguente assunzione diretta da parte dell'Azienda degli oneri di difesa per le attività giudiziali successive a tale data e ha rappresentato la possibilità di iscrizione del relativo ammontare, previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento, al passivo della procedura concorsuale per le spese di resistenza come credito di titolarità dell'Azienda ospedaliera;

che tale prospettazione del Commissario liquidatore è stata confermata dal parere reso in argomento, su richiesta dell'Azienda, dall'avv. Paolo Cosentini del Foro di Cosenza, con nota del 11.12.2014, acquisita al protocollo aziendale, in pari data al n. 34671;

che l'Azienda ha ritenuto opportuno, in considerazione dei vantaggi derivanti dalla continuità difensiva e dell'incontestabile pregio dell'attività professionale resa dall'avv. Stancati comunque nell'interesse dell'Amministrazione, di continuare ad avvalersi, per i giudizi in corso alla data di Liquidazione coatta amministrativa di FARO Assicurazioni e già affidati all'avv. Stancati, del patrocinio di quest'ultima;

che lo svolgimento degli incarichi è stato formalmente disciplinato tra il Legale rappresentante dell'Azienda e l'avv. Stancati con Convenzione sottoscritta in data 22.12.2014, a mente della quale il compenso spettante alla professionista sarà quello risultante, per le prestazioni professionali rese dopo il provvedimento di Liquidazione coatta amministrativa della compagnia, dall'applicazione degli importi minimi previsti dalle tariffe professionali previste dal D.M. 55/2014, e con riserva di iscrizione delle spese al passivo della procedura concorsuale alla quale FARO Assicurazioni risulta sottoposta;

che la fase giudiziale affidata al patrocinio dell'avv. Stancati è stata definita con sentenza n° 237/2020 che ha respinto la domanda di parte attrice;

che l'avv. Stancati ha prodotto, per le attività professionali rese dopo la Liquidazione Coatta Amministrativa di FARO Assicurazioni, parcella per le spese di competenza maturate in suo favore e che pertanto occorre liquidare alla professionista la somma complessiva di **€ 13.185,12** (euro 12.678,00 per compensi; euro 507,12 per CPA al 4%);

che l'importo da corrispondere non è soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 1 commi da 54 a 89 L. 190/2014 come modificata dalla L. 208/2015 e RA ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 190/2014;

che alla spesa complessiva di **€ 13.185,12** scaturente dalla presente determinazione, si farà fronte con le somme accantonate sul Bilancio 2020 conto n° 20521010 "Accantonamenti per cause civili e oneri processuali";

che la somma pagata sarà opportunamente rendicontata alla Gestione Liquidatoria di FARO Assicurazioni S.p.A. per l'inserimento dello stato passivo della procedura;

che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente in materia;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativo;

DETERMINA

di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;

di corrispondere all'avv. Francesca Stancati, del Foro di Cosenza per le causali indicate in premessa la complessiva somma di **€ 13.185,12**, non soggetta a IVA e RA, così come dichiarato dal professionista;

di precisare che la spesa complessiva, pari ad **€ 13.185,12**, verrà imputata al seguente conto di costo n° 20521010 Bilancio 2020;

di attestare la necessaria copertura, per competenza, dell'onere derivante dal presente provvedimento all'interno delle relative voci di costo del Bilancio economico preventivo aziendale;

di notificare all' U.O.C. Gestione Risorse Economiche il presente atto, successivamente all'adozione, al fine di procedere al pagamento di quanto dovuto, a fronte della specifica documentazione;

di precisare che ai sensi dell'art. 61 della L.R. n. 21/1981, le spese relative alla modalità di estinzione dei mandati di pagamento a mezzo conto corrente bancario sono poste a carico del creditore;

di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa L. Sirianni

Il Direttore dell'UOC

Affari Generali

Dott. Vincenzo Scoti

SI ATTESTA

Che la presente determinazione

- è stata pubblicata all'albo pretorio di questa Azienda in data _____, e vi rimarrà per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____;
- è costituita da n. _____ fogli intercalari e n. _____ fogli allegati

Cosenza, li _____

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.
(Dott. Vincenzo Scoti)

SI ATTESTA

- Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
- Che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota protocollo n. _____ del _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n.11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, li _____

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.
(Dott. Vincenzo Scoti)

SI ATTESTA

Che la presente determinazione

- è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della Legge Regionale 19/03/2004 n. 11
- è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____
- è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____

Cosenza, li _____

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.
(Dott. Vincenzo Scoti)